



COMUNE DI SIAMAGGIORE

Provincia di Oristano

Via S. Costantino, 2 – 09070 SIAMAGGIORE (OR) - C.F./P.I.: 00070840954
Tel. 0783/34411 - Fax 0783/3441220 - e-mail protocollo@comune.siamaggiore.or.it

Originale

DETERMINAZIONE AREA TECNICA E DI VIGILANZA

N.104 DEL 29/12/2017

REG.GEN N. 290 DEL 29/12/2017

**CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI SAN COSTANTINO MAGNO
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI -
Determinazione a contrattare.
CUP: E19C17000160002 - CIG: Z6B215E7B6**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 22 del 5 agosto 2002;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 85 del 31.12.2010
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°33 del 27.06.1996 ;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 04.02.2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamaggiore, approvato con Deliberazione G.C. n. 110 del 18.12.2013;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017/2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 20.02.2017;

Visti:

- il D.Lvo 18/08/2000, n. 267;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 06.12.2011, recante: " Riorganizzazione Uffici Comunali. Modifica Regolamento di Organizzazione e funzionamento degli Uffici";
- il Decreto sindacale n. 4 del 30.12.2016 relativo all'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria al Dr. Massimo Bellu, Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D, posizione Economica D/1, per il periodo 01/01/2017 -31/12/2017;
- il Decreto sindacale n. 5 del 30.12.2016 relativo all'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e di Vigilanza all'Ing. Antonio Zanella, Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, posizione Economica D/1, per il periodo 01/01/2017 -31/12/2017;
- la deliberazione C.C. n. 30 del 29/12/2016 relativa all' " APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019";

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Zanella;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel *Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni*, approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 04.02.2013;

Ritenuto di dover procedere in merito,

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 30 del 29.12.2016 con la quale si è approvato il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 il bilancio pluriennale 2017/2019 e la relazione previsionale e programmatica 2017/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 41/2 del 07.09.2017 con la quale è stata approvata la ripartizione dello stanziamento di euro 4.000.000 relativo all'esercizio 2017 del Bilancio regionale, a favore, tra l'altro, del Comune di Siamaggiore per l'esecuzione dei lavori di: "**Consolidamento e restauro del Campanile della Chiesa Parrocchiale di San Costantino Magno**" per un importo pari a € 50.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione N. 1376 – PROT. N. 35711 del 18.09.2017 del Direttore del Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto: **Comune di Siamaggiore "Consolidamento e restauro del Campanile della Chiesa Parrocchiale di San Costantino" Importo € 50.000,00.**

Determinazione di delega e impegno. Id Provv.: 26625; con la quale si determinava:

- di delegare al Comune di Siamaggiore, l'attuazione dell'opera denominata: "Consolidamento e restauro del Campanile della Chiesa Parrocchiale di San Costantino", per un importo di € 50.000,00;
- di autorizzare, a copertura dell'importo dell'intervento delegato di cui all'art. 1 che precede, l'impegno della somma di €. 50.000,00 a favore del Comune di Siamaggiore (C.F.:00070840954), a valere sui fondi del capitolo SCO3.0059 - C.D. R. 00.08.01.01 del Bilancio Regionale — Missione 05 - Programma 01 PCF U. 2.03.01.02.000 Codifica PCF U.2.03.01.02.003 - codice fornitore 6000423.
- di procedere all'erogazione della somma di €. 50.000,00 in un'unica soluzione nell'annualità 2017;
- che il Comune di Siamaggiore, dovrà adottare la misura preventiva dei Patti di integrità, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta regionale con la delibera n. 30/16 del 16.06.2015;

DATO ATTO che questa amministrazione ha programmato di realizzare la seguente opera pubblica: **"Consolidamento e restauro del campanile della chiesa parrocchiale di San Costantino Magno"**, per un importo complessivo di **€ 50.000,00.**

CONSIDERATO che risultano disponibili **€ 50.000,00** per la **"Consolidamento e restauro del campanile della chiesa parrocchiale di San Costantino Magno"** alle seguenti voci e capitoli.

- **voce 7630, cap. 20, art. 1, Bilancio 2017 finanziamento RAS per € 50.000,00**

DATO ATTO che si è ritenuto di destinare tali risorse alla realizzazione del seguente intervento: **"Consolidamento e restauro del campanile della chiesa parrocchiale di San Costantino Magno"**, già previsto nei documenti programmatici di questa amministrazione.

DATO ATTO che al fine di realizzare le opere si è reso necessario provvedere alla redazione delle varie fasi progettuali (definitiva ed esecutiva), nonché poi effettuare la direzione e contabilità dei lavori, l'accertamento di regolare esecuzione e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, *"Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi"* comma 4 *"La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione"*;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 78 del 07/11/2017 con la quale è stato affidato all'Arch. **Maria Grazia Serra**, l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza, accertamento di regolare esecuzione, redazione di relazione paesaggistica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed è stato approvato lo schema di convenzione;

VISTA la convenzione professionale stipulata il 17/11/2017 rep. n. 15/2017;

VISTO il verbale di validazione del progetto **Definitivo-Esecutivo**;

VISTO il Progetto **Definitivo-Esecutivo** dei lavori in esame (**Prot. n° 4071 del 18.12.2017**) per complessivi **€ 50.000,00** di cui **€ 34.430,69 per lavori a base d'asta** ed **€ 569,31 per oneri di sicurezza**, redatto dall'Arch. **Maria Grazia Serra** secondo il seguente quadro economico:

• Importo lavori soggetti a ribasso	€ 34.430,69
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 569,31
• IVA 10% sui lavori e sicurezza	€ 3.500,00
• Spese tecniche comprensive di IVA, Cassa Previdenziale 4%	€ 8.565,83
• Art. 113 D.Lgs. 50/16 – accantonam. R.P. (compresi oneri riflessi)	€ 700,00
• Interventi di massima urgenza compresa Iva (già eseguiti)	€ 1.485,00
• Imprevisti	€ 749,17
Totale	€ 50.000,00

VISTO il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza alle Belle Arti ed al Paesaggio Prot. 3772 del 29/11/2017;

VISTA la deliberazione **G.C. n. 68 del 18/12/2017** di approvazione del progetto **Definitivo-Esecutivo** per il **"Consolidamento e restauro del campanile della chiesa parrocchiale di San Costantino Magno"**, redatto dall'Arch. **Maria Grazia Serra**;

VISTO, in particolare, il quadro tecnico-economico approvato con il progetto esecutivo dei lavori in parola, dal quale si desume l'entità economica dell'importo dei lavori da porre a base di appalto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [in particolare, dal quadro tecnico economico di seguito riportato si rileva, come già detto, che l'importo complessivo dei lavori in appalto è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale è ammesso l'affidamento dell'appalto mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

SOTTOLINEATO che questa Amm.ne intende affidare l'appalto di esecuzione dei lavori pubblici in oggetto previsti nel suindicato progetto esecutivo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, 3° e 4° periodo, del D.Lgs. n.50/2016, i quali testualmente prevedono:

«Art. 59 (Scelta delle procedure)

1.omissis.... (3° periodo): Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. (4° periodo): E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.»;

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori pubblici in parola all'operatore economico che presenterà la migliore offerta (non incongrua), a cui seguirà la stipula del relativo contratto con lo stesso operatore per l'esecuzione ed il collaudo dei lavori stessi;

CONSIDERATO che per l'affidamento del contratto d'appalto dei lavori in oggetto trovano applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 (articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici);

Visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che, ai primi tre commi, testualmente recita:

«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice. [...]»;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure)

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.»;

Visto l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5, i quali testualmente dispongono:

«Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

[...]

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

[...]

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa), per l'affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni riguardanti i "Contratti sotto soglia UE" contenute nell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nei commi 1 e 2, lettera b), che testualmente prevedono:

«Art. 36 (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) [...];

- c) [...];
- d) [...];

Visto ancora l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente:

«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)

[...]

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.»;

DATO ATTO che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti:

- gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico aggiudicatario [il fine che si intende perseguire con il contratto d'appalto, l'oggetto del contratto (di sola esecuzione di lavori pubblici ai sensi di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, 4° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016) e la forma prevista per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016]
- la procedura che si intende seguire, nel rispetto del citato D.Lgs. n. 50/2016, per individuare l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto [scegliendo fra la procedura ordinaria aperta o ristretta previa pubblicazione di un bando di gara ovvero fra l'affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici senza previa pubblicazione di un bando di gara trattandosi di appalto di lavori pubblici con importo da porre a base di appalto inferiore ad **€. 40.000,00** (I.V.A. esclusa), in conformità a quanto previsto ed ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 per appalti di lavori pubblici che ricadono entro detta fascia di importo]
- i criteri di selezione della migliore offerta al fine di poter affidare l'appalto dei lavori pubblici in oggetto e, quindi, quale debba essere il criterio di aggiudicazione dell'appalto [se secondo il "minor prezzo" (disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) essendo ammesso nell'appalto dei lavori in oggetto trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 ovvero, se secondo "offerta economicamente più vantaggiosa" (criterio disciplinato dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, in conformità all'art. 96 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016];

CONSIDERATO, pertanto, che in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (come già detto, tale norma è applicabile all'appalto in oggetto in quanto l'importo complessivo dei lavori in appalto, I.V.A. esclusa, è inferiore ad **€. 40.000,00**, nel presente appalto ricorrono i presupposti giuridici e motivazionali affinché i lavori in parola possano essere affidati mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016; nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti [gli operatori economici da individuare dalla stazione appaltante e da invitare alla gara informale da esperire al fine di stabilire chi sarà il soggetto contraente, dovranno essere in possesso dell'idonea qualifica ad assumere in sede di gara i lavori in parola (mediante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali rapportati all'importo dei lavori in appalto ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e mediante il possesso dei requisiti di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione prescritti dall'art. 80 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016), i quali dovranno essere individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti a gara, nonché nel rispetto dei principi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 (principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità)];

RILEVATO, pertanto, che la normativa del vigente Codice dei contratti [art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016] ammette la possibilità di affidare gli appalti di lavori pubblici di importo complessivo, I.V.A. esclusa, inferiore ad **€. 40.000,00** mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici senza previa pubblicazione di un bando di gara, per il solo fatto che l'importo dei lavori da appaltare risulta inferiore a detta soglia di **€. 40.000,00** e, quindi, senza alcun obbligo di dover giustificare particolari ragioni e/o motivazioni;

POSTO, inoltre, che in relazione a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare occorre anche stabilire, qualora il criterio di aggiudicazione dell'appalto prescelto sia quello del "minor prezzo" (prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) se troverà applicazione la procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo uno dei metodi indicati nel comma 2 del citato art. 97;

RITENUTO, inoltre, che non essendo caratterizzato l'appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, anche a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" (prezzo più basso) in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 [con prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a "**ribasso unico percentuale**" sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di appalto (corrispettivo "**a misura**" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016), in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di appalto dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, oltre al fatto che sussistono le suddette motivazioni che fanno ritenere applicabile tale criterio di aggiudicazione dell'appalto al "minor prezzo" per il rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; E' prevista la facoltà di cui dall'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

DATO ATTO, pertanto, che, in relazione a quanto prescritto dall'art. 95, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 [secondo il quale la stazione appaltante deve scegliere tra i due criteri di individuazione della migliore offerta ivi previsti; quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e all'importo massimo dei lavori di €. 1.000.000,00 da non superare qualora si intendesse utilizzare il criterio del "**minor prezzo**", nonché in relazione alle caratteristiche del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, questa stazione appaltante ritiene, per le ragioni espresse nel precedente periodo, che non vi siano i presupposti e le motivazioni tecnico-giuridiche per scegliere di aggiudicare l'appalto mediante il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

POSTO, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello secondo il criterio del "minor prezzo", disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in parola può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore ad €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n.50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €.150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO, pertanto (ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti), di poter aggiudicare il contratto dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, in particolare, che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata da esperire per l'appalto dei lavori in oggetto, in applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 7 e dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati individuati da questa amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione concorrenza e parità di trattamento, attingendo tra ditte in possesso della qualifica in categoria OG2 richiesta per l'appalto;

POSTO, inoltre, che l'**elenco** degli operatori economici da invitare alla gara informale da esperire per l'appalto dei lavori pubblici in oggetto, al fine dell'obbligo di garantire le **ragioni di segretezza** dei soggetti invitati prescritte dall'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non viene materialmente allegato alla presente determinazione a contrattare (anche al fine di evitare forme di potenziale condizionamento delle offerte economiche da presentare dalle ditte stesse) e, quindi, viene tenuto depositato agli atti del Servizio Tecnico comunale in luogo segreto e non accessibile al pubblico fino alla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle offerte e che sarà indicato nella lettera di invito a gara informale da trasmettere ai soggetti prescelti per la presentazione delle offerte medesime sulla base dello schema approvato in allegato alla presente determinazione a contrattare (solo successivamente a detta scadenza, infatti, l'elenco degli operatori economici invitati alla gara potrà essere reso noto agli interessati aventi titolo che ne facciano richiesta, nel rispetto del citato art. 53 del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.);

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "*Piano straordinario contro le mafie*" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (**CIG**) **Z6B215E7B6** e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

DATO ATTO che per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata è stato attribuito il codice **CUP: E19C17000160002** (Codice Unico di Progetto) , che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

VISTO l'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, che dispone le contribuzioni da parte di soggetti pubblici e privati a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture **n.163/2015 del 22.12.2015** ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, per l'anno 2016. Contributi di partecipazione alle gare" con la quale la contribuzione dovuta è stata fissata nella misura di cui al seguente prospetto:

Importo posto a base di gara compresi gli oneri per la sicurezza (in migliaia di euro)	Quota per le stazioni appaltanti (in euro)	Quota per ogni partecipante (in euro)
inferiore a 40	esente	esente
uguale o maggiore a 40 e inferiore a 150	30,00	esente
uguale o maggiore a 150 e inferiore a 300	225,00	20,00
uguale o maggiore a 300 e inferiore a 500	225,00	35,00
uguale o maggiore a 500 e inferiore a 800	375,00	70,00
uguale o maggiore a 800 e inferiore a 1.000	375,00	80,00
uguale o maggiore a 1.000 e inferiore a 5.000	600,00	140,00
uguale o maggiore a 5.000 e inferiore a 20.000	800,00	200,00
uguale o maggiore a 20.000	800,00	500,00

VISTO il quadro economico dell'opera in oggetto dal quale si evince l'ammontare dell'appalto pari ad € 35.000,00, dei quali € 34.430,69 per lavori a base d'asta, € 569,31 per oneri di sicurezza (soggetti a ribasso);

CONSIDERATO che in relazione ai lavori da eseguire non è necessario effettuare il versamento di € 30,00, quale contribuzione per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; poiché l'importo è inferiore ai 40.000,00 euro.

DATO ATTO che per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto mediante la procedura prescelta in precedenza indicata (**affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici** senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016), questa stazione appaltante ha, conseguentemente, predisposto sia lo schema della **lettera di invito a gara informale** da trasmettere alle imprese inserite nell'elenco delle ditte da invitare a gara e sia la relativa **modulistica** da utilizzare dagli operatori economici per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara informale e per la predisposizione delle dichiarazioni necessarie per ottenere l'ammissione alla gara stessa e della dichiarazione di offerta economica (secondo gli schemi da approvare con la presente determinazione a contrattare);

VISTO, quindi, l'allegato schema della **lettera di invito a gara informale** da doversi approvare con la presente determinazione a contrattare [predisposto dall'ufficio competente tenendo conto delle norme approvate con il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle norme ancora vigenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse], al fine di selezionare la migliore offerta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (lettera di invito a gara informale da trasmettere agli operatori economici individuati dalla stazione appaltante e da invitare all'esperimento della gara informale), nonché la relativa ulteriore **modulistica** da utilizzare dalle imprese concorrenti per ottenere l'ammissione alla procedura di gara, anch'essa predisposta dall'ufficio competente (modello di istanza di partecipazione alla gara e annesse dichiarazioni sostitutive e non sostitutive da presentare dagli operatori economici concorrenti e dichiarazione di offerta economica), anch'essa da doversi approvare con la presente determinazione a contrattare;

VISTI:

- il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. e le ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici;
- il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;
- l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80 e succ. modif., recante *“Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”* [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. n. 50/2016];
- l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 e succ. modif. [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera oo), del D.Lgs. n.50/2016];
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e succ. modif., recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”* [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n.50/2016];
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e succ. modif., recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* (cd. “Decreto Milleproroghe 2015”) - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera ss), del D.Lgs. n. 50/2016];
- l'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- l'art. 1, commi da 501 a 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;
- l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e succ. modif., recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* (cd. “Decreto Milleproroghe 2016”) - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera uu), del D.Lgs. n.50/2016];
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con deliberazione del C.C. n° 10 del 25.03.2009;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica interessata all'appalto dei lavori pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;

VISTI i commi 1° e 9° dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ritenuto di dover definitivamente assumere l'impegno di spesa per il contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della Legge n. 266/2005;

RITENUTO provvedere per quanto di competenza;

D E T E R M I N A

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

Oggetto del contratto	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Lavori di " Consolidamento e restauro del campanile della chiesa parrocchiale di San Costantino Magno "
Fine da perseguire	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Realizzare le opere necessarie alla " Consolidamento e restauro del campanile della chiesa parrocchiale di San Costantino Magno ".
Forma del contratto	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif. recante "Codice dell'amministrazione digitale", da perfezionare in forma PUBBLICA AMMINISTRATIVA a cura dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante.
Clausole essenziali	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Le clausole essenziali sono quelle indicate nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali.
Criterio di selezione degli operatori economici	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 36, c.2, lettera a)	La selezione degli operatori economici viene fatta con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i quali sono stati individuati con le modalità indicate in premessa, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, trattandosi di appalto di lavori pubblici con un importo complessivo in appalto inferiore ad €. 40.000,00.
CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 95 c. 4	La selezione della migliore offerta sarà effettuata secondo il criterio del "minor prezzo" rispetto all'importo complessivo dei lavori in appalto fissato in €. 35.000,00 (I.V.A. esclusa) in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la presentazione di: offerta a "ribasso unico percentuale" sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento (contratto con corrispettivo "a misura"). Non si è ritenuto di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sia in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo e sia perché l'appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e le lavorazioni ivi previste si svolgono secondo procedure largamente standardizzate, di talché tali motivazioni fanno ritenere applicabile il criterio di aggiudicazione dell'appalto al "minor prezzo" per il rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Di approvare, per quanto detto in premessa, l'allegato schema della lettera di invito a gara informale per l'esperimento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 in affidamento diretto previa consultazione di due o più ditte e da doversi trasmettere agli operatori economici individuati dalla stazione appaltante e da invitare all'esperimento della gara informale al fine di selezionare la migliore offerta aggiudicataria dell'appalto dei lavori in oggetto, nonché la relativa ulteriore modulistica allegata alla presente determinazione da utilizzare dalle imprese concorrenti per ottenere l'ammissione alla procedura di gara, anch'essa predisposta dall'ufficio competente (modello di istanza di partecipazione alla gara e annesse dichiarazioni sostitutive e non sostitutive da presentare dagli operatori economici concorrenti e dichiarazione di offerta economica).

4. Di invitare a presentare offerta per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto gli operatori economici indicati nell'elenco delle imprese da invitare alla gara informale il quale, al fine dell'obbligo di garantire le ragioni di segretezza dei soggetti invitati per quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, non viene materialmente allegato alla presente determinazione a contrattare (anche al fine di evitare forme di potenziale condizionamento delle offerte economiche da presentare dalle ditte stesse) e, quindi, viene tenuto depositato agli atti del Servizio Tecnico comunale in luogo segreto e non accessibile al pubblico fino alla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle offerte e che sarà indicato nella lettera di invito a gara informale da trasmettere ai soggetti prescelti per la presentazione delle offerte medesime (solo successivamente a detta scadenza, infatti, l'elenco degli operatori economici invitati alla gara potrà essere reso noto agli interessati aventi titolo che ne facciano richiesta, nel rispetto del citato art. 53 del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.).

5. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, all'appalto dei lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) **Z6B215E7B6** e la ditta appaltatrice dei lavori dovrà fornire a questa stazione

appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

6. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti normative, per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata è stato attribuito il codice **CUP E19C17000160002** (Codice Unico di Progetto), che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

7. Di disporre che il relativo contratto d'appalto venga stipulato (sulla base dello schema facente parte degli elaborati di progetto esecutivo) con corrispettivo contrattuale "**a misura**" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

8. Di dare atto che, dopo che questa stazione appaltante avrà individuato il concorrente aggiudicatario in via definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto sulla base della procedura negoziata avviata con la presente determinazione a contrattare, di procedere sollecitamente alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento secondo le modalità previste dal combinato disposto dell'art. 29, commi 1 e 2 e dell'art. 36, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'invio delle comunicazioni obbligatorie sui risultati di gara ai restanti concorrenti ed all'aggiudicatario stesso in attuazione di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

9. Il relativo contratto d'appalto potrà essere stipulato con l'operatore economico aggiudicatario non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto alla procedura negoziata **non si applica** il termine dilatorio di **n. 35 giorni** previsto dal comma 9 dello stesso art. 32 (cd. periodo di "*stand still*"), ai sensi del comma 10, lettera b), del medesimo art. 32.

10. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

11. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 183, commi 7, 8 e 9, del T.U. Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e diverrà esecutiva con l'apposizione del prescritto visto di regolarità contabile sul presente atto attestante la copertura finanziaria.

12. Di indire per il **giorno 16/01/2018** alle ore **10:00** una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "**Consolidamento e restauro del campanile della chiesa parrocchiale di San Costantino Magno**".

13. Di dare atto che le risorse per i lavori da appaltare trovano copertura nei seguenti interventi del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017:

➤ **voce 7630, cap. 20, art. 1, Bilancio 2017 finanziamento RAS per € 50.000,00**

15. Il presente atto viene trasmesso inoltre al Segretario Comunale e al Sindaco del Comune di Siamaggiore.

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Ing. Antonio Zanella -

il responsabile del procedimento:
Ing. Antonio Zanella

Il Responsabile dell'Area
Dr. Ing. Antonio Zanella

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Siamaggiore, lì 29/12/2017

Il Responsabile dell'Area
Dr. Ing. Antonio Zanella

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**
Siamaggiore, lì _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr. Massimo Bellu

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4°, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i., **appone** il visto di regolarità contabile e **attesta** la copertura finanziaria:

voce.	cap.....	art.	anno.....	imp.....
voce.	cap.....	art.	anno.....	imp.....
voce.	cap.....	art.	anno.....	imp.....
voce.	cap.....	art.	anno.....	imp.....

, lì

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr. Massimo Bellu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

Siamaggiore, lì

Il Dipendente addetto
Pietro Nicolai

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Siamaggiore, lì

Il funzionario Incaricato